



Circolare n. 025/2016 – Prot. n. 185/2016 del 19/04/2016

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologicalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 025/2016 – Prot. n. 185/2016 Roma, 19 aprile 2016

Oggetto: Informativa parere reso dalla 13^a Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato della Repubblica.

Cari Presidenti,

la Rete Professioni Tecniche ha seguito l'iter parlamentare del provvedimento inerente all'Atto del governo n. 279 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo fin dalla sua presentazione, nello scorso mese di novembre, all'attenzione del Consiglio dei Ministri. Tempestivamente, nello scorso dicembre, fu composto un tavolo tecnico da delegati dei Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi aderenti alla RPT, interessati dal provvedimento, per analizzare i documenti a disposizione e predisporre un documento contenente le proposte della Rete. Successivamente, lo scorso 15 marzo 2016, la Rete è stata audita dalla 13^a Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato della Repubblica (di cui all'informativa inviata con Circolare RPT n. 17/2016 del 17 marzo 2016, che si allega alla presente).

Lo scorso 13 aprile, la 13^a Commissione del Senato ha approvato il parere inerente all'Atto del governo n. 279; fra le proposte della RPT recepite come **condizioni** dalla Commissione, si segnalano:

- a) Art. 2, comma 1, lett. b): in materia di CONTENUTO MASSIMO DI AMIANTO, si era chiesto di ripristinare il limite massimo dello 0.1% (pari a 1000 mg/kg).

Il parere della Commissione, infatti, riporta testualmente: ***"Pertanto, si propone di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo: "Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico" con il seguente: "Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite***

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

massimo di 1000 mg/kg, corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose".

- b) Art. 2, comma 1, lett. d): in materia di MATERIALE DI RIPORTO, ai fini di una semplificazione delle procedure e nell'ottica di una maggiore omogeneità della normativa applicabile, si era chiesto di fare riferimento al solo allegato 3 del DM 5/2/98, con riserva espressa di rivedere il testo e gli allegati del DM a breve, per risolvere i problemi di "disallineamento" riscontrati rispetto alle successive norme europee (in primis la Dir. 2008/98/CE).

La Commissione ha recepito le osservazioni della Rete, affermando che il periodo *"andrebbe riformulato nei seguenti termini: "Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione sul materiale tal quale garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto dei criteri e delle concentrazioni previste all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo".*

La Commissione ha invitato il Governo, altresì, a "rivalutare il testo e gli allegati del decreto ministeriale per risolvere i problemi di disallineamento che esso presenta alla luce delle successive norme europee (in primis la direttiva 2008/98/CE)".

- c) Art. 5, comma 1, lett. a): in materia di DEPOSITO INTERMEDIO delle terre e rocce da scavo, si era chiesto di modificare la disposizione in modo da indicare che tale deposito debba essere costituito da materiale conforme alla classe di destinazione d'uso urbanistica del sito ove ricade il deposito stesso, attuando misure di salvaguardia sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientale.

A tale riguardo, la Commissione ha richiesto la soppressione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), motivando che *"la necessità che il materiale venga stoccato adottando idonei accorgimenti tecnici è incoerente con l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), la cui soppressione si ritiene pertanto necessaria".*

- d) Art. 11: in pieno accoglimento di quanto richiesto dalla Rete, la Commissione ha affermato che: *"Con riferimento ai VALORI NATURALI DI FONDO e al riutilizzo terre e rocce da scavo di cui all'articolo 11, al fine della semplificazione, si propone di prevedere che il proponente il Piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale e quindi senza la necessità di definire ex novo un Piano di indagine".*
- e) Allegato 3 - Normale pratica industriale e STABILIZZAZIONE A CALCE: viene accolta la richiesta della Rete di rivedere l'esclusione dalle pratiche indicate nell'Allegato della stabilizzazione a calce, indicando le condizioni in presenza delle quali sarebbe possibile – a

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

parere della Commissione – consentire tale procedura. Afferma la Commissione: *“nell’Allegato della si segnala che l’esclusione della stabilizzazione a calce dal novero dei trattamenti di normale pratica industriale **ne comporterebbe la classificazione come rifiuti** con le stesse conseguenze economiche ed ambientali evidenziate per le criticità dell’amianto. Tale attività è stata espunta sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione (nota ENV D.2/GM 1.9.2015) ma **sarebbe possibile superare i rischi dell’EU Pilot 554/13/ENVI e la procedura d’infrazione prevedendo che la stabilizzazione a calce sia consentita a condizione che:***

- venga verificato, *ex ante* ed in corso d’opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8;

- sia indicata nel Piano di utilizzazione l’eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;

- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l’esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;”.

f) Allegato 4 – procedure di caratterizzazione chimico-fisica: si era chiesta l’eliminazione della “PORFIRIZZAZIONE TOTALE” dalle procedure indicate nell’Allegato, per mancanza di idonee basi scientifiche a sostegno dell’opportunità di ricorrere a tale procedura. In piena condivisione delle perplessità della Rete, la Commissione informa che *“In sede di contributi tecnici da parte dei numerosi portatori di interesse che hanno inviato documentazione alla Commissione, da più parti sono pervenuti rilievi critici sulla soluzione. Al di là delle problematiche esecutive, tale procedura è stata contestata su basi scientifiche poiché, notoriamente, l’effetto ambientale è connesso alla possibilità che un materiale rilasci un contaminante esogeno o endogeno al terreno. In nessuna norma ambientale, a livello internazionale, si prevede la riduzione “a cipria” della matrice ambientale e l’estrazione totale (...). Ciò premesso, si ritiene opportuno un approfondimento che coinvolga la comunità scientifica e il sistema delle agenzie ambientali per individuare entro dodici mesi la procedura più congrua.*

g) Allegato 5 – PIANO DI UTILIZZO: le osservazioni della Rete, poi, sono state integralmente recepite per quanto attiene ai contenuti del Piano di utilizzo. In particolare, la Commissione ha chiesto al Governo di apportare al testo tutte le modifiche espressamente indicate dalla RPT, come di seguito indicato: *“al punto 2 è previsto che nel piano di utilizzo venga data indicazione della ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. Tuttavia, in considerazione*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI

E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

*del fatto che il piano di utilizzo viene redatto in fase progettuale, talvolta alcuni mesi prima di appaltare i lavori, l'individuazione dei siti di utilizzo da parte della stazione appaltante o del professionista estensore del piano non appare plausibile. Si propone che tale incombenza sia demandata ad una dichiarazione resa dal produttore/proponente delle terre e rocce da scavo, inviata all'ARPA o all'APPA prima dell'inizio degli scavi. In tale contesto, si suggerisce di valutare con attenzione le seguenti indicazioni, strettamente tecniche, pervenute alla Commissione da parte di qualificati soggetti operanti nel settore delle terre e rocce da scavo. Al punto 4, il primo punto andrebbe integrato come segue: - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito e alle **caratteristiche geologiche-idrogeologiche** naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche. Inoltre, il sottopunto 1 al punto 6, andrebbe modificato come segue:*

"1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post - opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto; (...)"

Infine, dopo il sottopunto 5 andrebbe inserito il seguente sottopunto 6:

"6. specifiche tecniche:

6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dal proponente e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con

CONSIGLI NAZIONALI:

specifiche informatiche comunemente in uso (es. dxf, dwg, ecc.) o su espressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa)".

Fra le **osservazioni** della Commissione, che richiamano quanto richiesto in sede di audizione dalla Rete, si segnalano:

- h) Art. 16: lo schema di decreto prevede la possibilità di estendere la DURATA DEL PIANO DI UTILIZZO una sola volta e per un limite massimo di due anni. A tale riguardo, viene accolta la richiesta della Rete di consentire proroghe del termine di durata di tale Piano. Commenta, infatti, la Commissione come i presupposti attualmente previsti dallo Schema di decreto siano *“difficilmente applicabili a piani di elevata complessità e durata come quelli delle grandi infrastrutture”*, comportando *“il rischio di gestire come rifiuti ingenti quantitativi di materiali di scavo merceologicamente e ambientalmente idonei al riutilizzo. Si suggerisce, pertanto, la modifica dell'articolo 16 comma 1 nel senso di prevedere la possibilità di proroghe del piano di utilizzo di durata massima almeno pari alla metà della durata dello stesso Piano”*;
- i) Art. 21, comma 3: per le medesime ragioni a sostegno delle osservazioni precedenti, è pienamente accolta la richiesta della RPT di *“non limitare il numero degli AGGIORNAMENTI ALLA DICHIARAZIONE DI UTILIZZO a condizione che si provveda alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1 o, in via subordinata, di prevedere la possibilità di proroghe del Piano di Utilizzo di durata massima almeno pari alla metà della durata del Piano stesso”*;


In allegato, oltre alla Circolare RPT n.17/2016 del 17 marzo 2016, il parere approvato dalla 13ª Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato della Repubblica.

Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581